



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONietta SCRIMA	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere Rel.
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere
ANTONIO SCALERA	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA' CIVILE
GENERALE - SPESE
DELLA FASE DI
SOSPENSIONE DELLA
PROVVISORIA
ESECUTIVITA' DELLA
SENTENZA DI PRIMO
GRADO - AUMENTO DEL
COMPENSO PER LA
REDAZIONE DEGLI ATTI
CON AUSILI
INFORMATICI

Ad. 9/10/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24460/2023 R.G. proposto da:

rappresentata e difesa dall'avvocato

che la

rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come in atti

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO S.R.L.

- intimato -

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n. 1919/2023 depositata il 3/10/2023.





udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025,
dal Consigliere Cristiano Valle.

Ritenuto che:

subì un infortunio mentre si trova sul piazzale della S.r.l., venendo investita da un trattore per lo spostamento dei carichi, cd muletto, e, convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la S.r.l. poi successivamente fallita, ne ottenne la condanna al risarcimento dei danni, per oltre trentaduemila euro (€ 32.151,00);

la propose impugnazione avverso la sentenza di primo grado;

si costituì in fase d'impugnazione;

gli eredi di , che era stato chiamato in causa dalla S.r.l., rimasero contumaci;

la S.r.l. chiese la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, che la Corte d'appello, nel contraddittorio con la , concesse;

la Corte d'appello, nel rigettare l'impugnazione, non liquidava le spese del procedimento interinale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Treviso e non applicava la maggiorazione fino al 30% per la redazione degli atti difensivi da parte del difensore della con utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico;

avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso su quattro motivi ;

la Curatela del Fallimento è rimasta intimata;

all'adunanza camerale del 9/10/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione

Considerato che:

il Collegio esclude che il ricorso della presente fase di legittimità dovesse essere notificato agli eredi di , contumaci





nel merito, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, poiché la controversia in oggetto riguarda la sola ripartizione delle spese processuali, o, meglio, la loro liquidazione e questa Corte ha già affermato che allorché tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo, è pienamente possibile la scissione delle posizioni processuali e non è, quindi, necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione (Cass. n. 1654 del 19/01/2023 Rv. 666770 - 01);

i motivi di ricorso sono i seguenti:

1° motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Costituzione e 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello ommesso di condannare l'appellante soccombente alla rifusione delle spese relative al subprocedimento ex art. 351, comma secondo, c.p.c.

2° motivo ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Costituzione e 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello ommesso di condannare l'appellante soccombente alla rifusione della maggiorazione del compenso per utilizzo di tecniche informatiche.

3° motivo ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di condanna del soccombente alla rifusione delle spese relative al subprocedimento ex art. 351, comma secondo, c.p.c. e della maggiorazione del compenso per l'utilizzo di tecniche informatiche.

4° motivo ex art. 360 primo comma, n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per difetto assoluto della motivazione in relazione alle domande di condanna del soccombente alla rifusione delle spese relative al subprocedimento ex art. 351, comma secondo, c.p.c. e della maggiorazione del compenso per l'utilizzo di tecniche informatiche.





i motivi possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro connessione poiché tutti vertenti, secondo i rispettivi parametri della violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e della nullità della motivazione, per omissione della stessa, sulla mancata liquidazione delle spese del procedimento incidentale di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e sulla mancata applicazione della maggiorazione del compenso di cui all'art. 4, comma 1 *bis* del d.m. n. 55 del 10/03/2014 del Ministero della Giustizia;

essi sono fondati, nei sensi appresso precisati, poiché l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., di sospensione in tutto o in parte dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, mette capo ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito cosicché la regolamentazione delle spese di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto dell'esito complessivo della causa (Così Cass. n. 13432 del 20/05/2025 Rv. 675519 – 01 e già Cass. del n. 2671 5/02/2013 Rv. 624920 - 01);

la liquidazione per il procedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale era stata analiticamente richiesta alla Corte d'appello dal difensore della Bondar, come da specifica indicazione dell'atto difensivo relativo per come riportato in ricorso;

nella specie non risulta, dal tenore complessivo della motivazione e del dispositivo della sentenza della Corte d'appello di Venezia, che i giudici dell'impugnazione abbiano tenuto conto dell'attività processuale per il detto procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Treviso;

come pure non risulta essere stato operato dai giudici dell'impugnazione di merito alcun aumento per la redazione degli atti di causa con utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la





consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del processo civile telematico in modo che ne sia agevolata la consultazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 *bis*, del d.m. n. 55 del 10/03/2014 del Ministero della Giustizia, come modificato dall'art. 1 lett. b) del d.m. n. 37 dell'8/03/2018;

l'assunto del difensore della , relativo alla detta modalità di redazione degli atti, è veritiero perché anche questo ricorso per cassazione risulta redatto con ausilio informatico che ne facilita la consultazione mediante rinvii interni e peraltro il Collegio ha provveduto a compulsare direttamente gli atti della fase di merito depositati in ambito telematico e ha riscontrato la predetta modalità di redazione;

deve, inoltre, escludersi che l'erroneità della statuizione, per omissione, fosse suscettibile di correzione con il procedimento di cui agli artt. 287 c.p.c., non trattandosi di un intervento meramente integrativo della volontà del giudice già espressa (Cass. n. 19718 del 16/07/2025);

il ricorso è, pertanto, accolto nei sensi sopra precisati;

la sentenza impugnata è cassata e la causa è decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, con liquidazione in favore della parte ricorrente di ulteriori euro 1.738,00 (euro 1.029,00 + 709,00, come indicato nella nota spese depositata in sede di appello e riportata a p. 15 del ricorso) per il procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nonché di ulteriori euro 1.736,80, pari al 20% sull'importo totale spettante sui compensi per il grado di appello e per il sub procedimento di sospensiva ex artt. 283 e 351 c.p.c. (euro 6.946,00 + 1.738,00 = 8.684,00) per la redazione degli atti con ausili informatici e così le spese della fase di appello, in esse comprese quelle del sub-procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c., sono rideterminate in complessivi euro 10.420,80, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;





le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del
Fallimento e sono liquidate come in dispositivo, sulla base
del valore della controversia, dell'attività processuale espletata e
tenuto conto dell'aumento del 20% ex art. 4, comma 1 *bis* d.m.
55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la
sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e, decidendo nel
merito, ferme le altre statuizioni, condanna il Fallimento Rebeschini
S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado che
riliquida in complessivi euro 10.420,80, in esse comprese quelle del
sub-procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c., oltre spese generali nella
misura del 15%, iva e c.p.a.;

condanna il Fallimento della Rebeschini S.r.l. al pagamento delle
spese di lite di questa fase di legittimità, che liquida in euro
1.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al
15%, oltre CA e IVA per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di
Cassazione, sezione III civile, in data 9/10/2025.

Il Presidente
Antonietta Scrima

